

Progetto di legge

“Proposte di modifica ‘l.r. 14/98, Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava’”

Articolo 1

All’art. 1 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente comma 2:

“L’esercizio dell’attività di escavazione, come regolata dalla presente legge, costituisce attività temporanea ed eccezionale rispetto alla normale destinazione naturalistica ed alla trasformazione urbana del territorio regolate dalla pianificazione territoriale. Non è consentita attività di escavazione senza piani di restituzione del territorio“.

All’art. 1 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, è aggiunto il seguente comma 3:

“La programmazione di cui alla presente legge deve essere in sintonia con tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale operanti riguardo ad un determinato territorio, con particolare attenzione ai PTC Provinciali, ai PTC dei parchi, ai PRG comunali.”

Articolo 2

All’art. 2 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 1 è così modificato:

“All’attuazione della presente legge concorre la regione attraverso attività di indirizzo e di programmazione, la provincia attraverso la pianificazione e la gestione delle attività estrattive; gli enti locali per i territori di propria competenza concorrono alla pianificazione, alla gestione ed al controllo.”

All’art. 2 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, la prima riga del comma 2 è così modificata:

“i piani provinciali stabiliscono la...”.

Articolo 3

All’art. 3 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il titolo è così modificato:

“Programmazione regionale”

All’art. 3 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, è aggiunto il seguente comma 4:

“La Regione, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 34, individua altresì i comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione, per mancanza di risorse idonee o per altro tipo di impedimento di genere ambientale o paesaggistico da individuare in dettaglio negli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale di cui al precedente comma due.“

Articolo 4

All’art. 4 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il titolo è così modificato:

“Competenze provinciali”

All’art. 4 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 1 è così modificato:

“Competono alle Province:

a) La approvazione dei piani di cui all’art. 2, comma 1, previa concertazione con gli enti locali interessati e conseguente individuazione degli ambiti territoriali estrattivi”.

“Compete ai comuni interessati dall’attività di escavazione:

- a) La delimitazione, nei PRG, delle aree in cui non è motivatamente ammessa l'individuazione dell'attività di escavazione dei piani provinciali;
- b) La vigilanza...
- c) Il rilascio...
- d) L'esecuzione...
- e) La sospensione...
- f) La determinazione...per le funzioni di competenza
- g) La determinazione..."

All'art. 4 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il *comma 4 è abrogato*.

Articolo 5

All'art. 5 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 1 è così modificato:

“La Giunta ... formazione dei piani provinciali ai sensi del precedente articolo 3, con particolare riferimento:

- a) alla definizione dei giacimenti di cui è possibile o in atto lo sfruttamento, previa redazione dell'elenco dei comuni nei cui territori non è ammessa attività di escavazione ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della presente legge;
- b) alla individuazione ...
- c) alla definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali, ferma restando la rilevazione statistica delle quantità di materiale scavato esportato fuori dai confini provinciali”.

All'art. 5 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, comma 1 il punto e) è così modificato:

“Alla qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione complessivamente a livello regionale, suddivisa tra le province secondo programmazione decennale, che tenga conto in modo vincolante delle quantità effettivamente escavate nel decennio precedente, comprese le quantità esportate fuori provincia. La definizione dei quantitativi di nuova escavazione deve essere fatta in modo prudenziale, e comunque non può essere superiore al 20% di quanto realmente escavato nel piano precedente, salvo programmazioni di interventi straordinari accuratamente documentabili e sostenibili. La suddivisione delle quantità tra le province è fatta in modo ponderato, considerando in modo primario il fabbisogno provinciale ed in misura residuale quote di compensazione fra province della regione per sopperire alla oggettiva carenza di giacimenti o alla oggettiva carenza di territorio disponibile.”

Articolo 6

All'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, aggiungere il comma “1 bis”:

“In particolare i piani provinciali considerano le aree escluse dall'attività di escavazione dai PRG di cui al comma 2, punto a) dell'art. 4, in ogni caso gli ambiti territoriali estrattivi di cui al successivo comma 2, punto a), non possono insistere su una superficie superiore al 3% delle aree classificate come agricole, intendendo il dato come risultato complessivo di attività in essere ed eventuali attività future. Nell'ambito della concertazione con i comuni interessati per competenza territoriale è possibile derogare da tale limitazione sino ad un massimo del 5% del predetto territorio nei casi di ampliamento di ambiti territoriali già in fase di escavazione. Ogni diversa ipotesi per le attività non ancora in essere è possibile previo consenso obbligatorio e vincolante dei comuni interessati per contiguità territoriale.

Articolo 7

All'art. 7 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 6 è così modificato:

“Entro i successivi 60 giorni il piano, motivato in ordine alle osservazioni ed ai pareri ricevuti, è approvato dal Consiglio Provinciale ed è trasmesso alla Giunta Regionale per il parere di conformità di cui al successivo art. 8”.

Articolo 8

All'art. 8 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, i commi 1. 2. 3. 4. sono abrogati e così sostituiti:

“1. Entro 60 giorni dalla ricezione del piano Provinciale la Giunta Regionale provvede ad esprimere il parere di conformità

2. Qualora la giunta regionale ravvisi nel piano provinciale difformità in relazione alla programmazione prevista dalla presente legge ed in capo alla Regione Lombardia, provvede nei tempi previsti dal comma precedente a rinviare alla Provincia competente il piano per il suo adeguamento sulla base delle osservazioni fornite dalla Regione. Sino alla riapprovazione con atto consiliare da parte della Provincia del piano modificato secondo le osservazioni, restano sospesi i termini operativi del piano stesso.

3. Eventuale mancato parere di conformità per il permanere di gravi e conclamate difformità rispetto agli indirizzi regionali comporta l'attivazione del potere sostitutivo da parte della Regione.

Articolo 9

All'art. 9 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 2 bis è così modificato:

“Le modificazioni... della Giunta Provinciale”

Articolo 10

All'art. 10 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 1 è così modificato:

“Il piano, approvato dal Consiglio Provinciale, ...”

All'art. 10 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 3 è così modificato:

“La Provincia, dopo il parere di conformità da parte della Regione ...”

Articolo 11

All'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 2 è così modificato:

“Detto progetto, previa concertazione istruttoria con i comuni interessati, redatto...”

Articolo 12

All'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il punto c) del comma 1 è così modificato:

“c) Ad eseguire a proprie spese, entro i termini fissati in convenzione e secondo le modalità concordate con il Comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella

convenzione stessa e che possono essere definite per settori omogenei da recuperare gradualmente in tempi e modi definiti, anche prima della fine dell'attività estrattiva”.

All'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 3 è così modificato:

“I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla data della richiesta”

All'art. 15 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 4 è così modificato:

“In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che la Provincia assuma funzione arbitrale atta a definire la stipula della convenzione, fatti salvi gli obblighi imprescindibili che essa deve contenere. Per grave e immotivato atteggiamento di diniego da parte del Comune interessato la Giunta Provinciale delibera gli obblighi cui il soggetto richiedente deve attenersi in assenza della convenzione”.

Articolo 13

All'art. 16 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, aggiungere al termine del comma 1:

“L'ammontare delle garanzie patrimoniali non può comunque essere inferiore al 10% del valore commerciale del materiale autorizzato per l'escavazione dall'apposita convenzione”.

Articolo 14

All'art. 21 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, aggiungere al termine del comma 3:

“E' possibile il riassetto gestito direttamente dal Comune con le risorse all'uopo destinate dal titolare dell'autorizzazione”.

Articolo 15

All'art. 38 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, il comma 1 è così modificato:

“Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse nazionale o regionale, che abbiano progetti operativi approvati e finanziati, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dal piano ordinario fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti. In tal caso il Piano provinciale deve contenere apposita scheda redatta secondo le procedure indicate dagli art. 11,13,14,15,16,17,19,20 e 25 della presente legge. Nessuna autorizzazione o concessione può essere rilasciata per interventi che non siano riportati nelle apposite schede del Piano provinciale.”

All'art. 38 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, aggiungere al termine del comma 4:

“Dell'opera stessa. In caso di non realizzazione dell'opera la scheda redatta secondo le indicazioni del precedente comma 1 è da considerarsi nulla e priva di qualsiasi efficacia amministrativa; in caso di modifica strutturale del progetto esecutivo o di modifica temporale superiore ai cinque anni rispetto alla data indicata nella scheda del piano si procede all'approvazione di una nuova scheda in occasione di revisione di piano o di nuovo piano provinciale”.

All'art. 38 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, è abrogato il comma 5.

Articolo 16

All'art. 39 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, aggiungere al termine del comma 1:

“Non è in alcun modo possibile che l'eventuale asportazione di materiale sia superiore al 50% del materiale già estratto.”